

ALLEGATO 1

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

- 1.1 Le Aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono autorizzati a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, nel limite del fondo assegnato di cui al p.to 6.3, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:
 - AME, AMU) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - ATE, ATU) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - ANE, ANU) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa:
 - E) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;
 - G) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");
- 1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 sono nominativi e riportano a stampa l'indicazione " TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono acquistabili presso le rivendite autorizzate dalle Aziende di TPL, previa esibizione del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4, o, se consentito dall'azienda di trasporto, in modalità online, sono validi solo se utilizzati assieme al predetto documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria e la relativa scadenza non può essere posteriore alla scadenza del medesimo documento di cui al punto 4.
- 1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4, e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultimo; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso e comunque non oltre la scadenza del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.
- 1.4 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee



con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

- 2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili agli EE.LL. concedenti, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - A1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sottocategorie:
 - Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
 - Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
 - Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
 - Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
 - Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
 - Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;
 - Grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.
 - A2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso), rientrano nelle medesime sottocategorie di cui al precedente punto a1).
 - B) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;
 - C) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
 - E) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500.00 (escluso):
 - F) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di* € 6.500,00 (escluso);
 - G) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
 - H) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai



competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di* € 6.500,00 (escluso). Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.

- L) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di* € 6.500,00 (escluso).
- RU) Cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, dimoranti nei Comuni delle Marche e titolari della protezione temporanea.
- 2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie A1 e A2 del punto 2.1:
 - i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
 - i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.
- 2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie F e G del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.
- 2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie A1, A2 e B, per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure di "minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita", in entrambi i casi limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata - Costo massimo annuale	Abbonamenti autobus mensili (AME,AMU)	Abbonamenti autobus trimestrali (ATE,ATU)	Abbonamenti autobus annuali (ANE,ANU)	Abbonamenti mensili ferroviari (E)	Abbonamenti integrati (G)
A1)	5%	5%	5%	50%	n.p.
A2)	35%	35%	35%	50%	n.p.
В)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
C)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%
E)	50%	n.p.	n.p.	50%	n.p.



F)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%
G)	50%	n.p.	50%	50%	50%
H)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
L)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
RU)	10%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

^{*} n.p.: Non previsti

4. Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria

- 4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti:
 - a. Per le *agevolazioni di categoria RU*: gli interessati devono presentare presso le principali biglietterie indicate dai Gestori di TPL, i propri documenti di riconoscimento personale e il permesso di soggiorno da cui risulti la *protezione temporanea* come documentata da Questura/Commissariato territoriale. Non è consentito, per uno stesso soggetto, riconoscere più di un titolo di viaggio nello stesso periodo e/o specificare più di un percorso di validità.
 - b. Per le agevolazioni di tutte le altre categorie: gli interessati devono munirsi di apposito documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, in formato cartaceo o digitale, in modalità online, rilasciato dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle Aziende di TPL dei minori introiti come specificato nel successivo punto 6, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. È obbligatorio per i Comuni, al primo rilascio e ad ogni modifica o rinnovo con modifica del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, fatta eccezione per la convalida di cui al p.to 4.6, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16.
- 4.2 I Comuni riconoscono il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive), in formato cartaceo o digitale, in modalità online, attestanti unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs n. 159 del 05/12/2013. Riguardo alla attestazione ISEE si precisa che questa dovrà essere presentata con riferimento ai redditi dell'anno precedente.
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, riconoscere più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità, ad eccezione di minori o studenti rientranti nelle categorie di cui al punto 2, figli di genitori che vivono in località distinte, per i quali è consentito un massimo di due abbonamenti per garantire i due diversi percorsi.
- 4.4 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria rilasciati dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1 in formato cartaceo o digitale, in modalità online, rispecchiano il seguente modello formale:

DOCUMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.



Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. e ss.mm.ii., il presente documento attesta unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 2 della deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti. ቆ Foto: DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG) Codice Utente (preassegnato SISTAG) Nominativo Data di Nascita Codice Fiscale Accompagnatore Residenza - Indirizzo Residenza - CAP Residenza - Citta Residenza - Telefono Lavoro - Indirizzo Lavoro - CAP Lavoro - Citta Fax **Email** DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG) **ID** Tessera (preassegnato SISTAG) Codice Tessera (preassegnato SISTAG) Codice Utente (preassegnato SISTAG) Codice Azienda/Ente (preassegnato SISTAG) Tipo di agevolazione Data di primo rilascio Data ultima convalida Validità Data eventuale annullamento Data di scadenza Valore ISEE certificato Percorso di validità / Annotazioni



ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE	
	1
ELENCO TITOLI ACQUISTATI	ĺ
Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:	

- 4.5 Gli utenti muniti del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle Aziende del trasporto pubblico su gomma.
- 4.6 Per le categorie H ed L di cui al p.to 2.1, la validità del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.
- 4.7 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 hanno validità, rispettivamente:
 - a) per le agevolazioni di categoria G: dalla data di rilascio fino al 31/08/2023;
 - b) per le *agevolazioni di categoria RU*: dalla data di rilascio fino al 31/08/2023 o al termine dello stato di emergenza qualora rideterminato antecedentemente;
 - c) per le agevolazioni di tutte le altre categorie: dalla data di rilascio fino al 31/10/2023

5. Anagrafe delle agevolazioni

- 5.1 I Comuni devono procedere al rilascio dei documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo http://agevolazioni.trasporti.marche.it. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:
 - la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
 - i dati anagrafici del titolare;
 - l'eventuale diritto all'accompagnamento;
 - Valore ISEE certificato:
 - la data di rilascio;



- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- Il percorso di validità prescelto.
- 5.2 Le Aziende di TPL devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica, mediante caricamento nel sistema informativo SISTAG accessibile via internet all'indirizzo http://agevolazioni.trasporti.marche.it, contestualmente all'emissione dei titoli di viaggio stessi e comunque entro il mese di emissione di ciascun titolo.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- Per le *agevolazioni di categoria RU*: del numero SISTAG unico previsto per le agevolazioni ai profughi ucraini pari a **1999999913**
- Per le agevolazioni di tutte le altre categorie: del numero della tessera SISTAG rilasciata dal Comune cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

- 6.1 Il rimborso dovuto alle Aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.
 - 6.2 Le quote di rimborso spettante alle Aziende sono a carico, rispettivamente:
 - a) Per le agevolazioni di categoria RU: Totalmente a carico della Regione (100%);
 - b) Per le agevolazioni di tutte le altre categorie:
 - 95% a carico della Regione Marche;
 - 5% a carico dei Comuni, secondo quote proporzionali al numero di titoli agevolati acquistati dai propri residenti o domiciliati, nel periodo di riferimento, mediante le certificazioni di cui al punto 4.
 - 6.3 Relativamente alla **quota di competenza della Regione**, l'assegnazione dei fondi e la liquidazione dei rimborsi, è effettuata secondo la tempistica seguente:
 - Entro il 31/12/2022 assegnazione del fondo disponibile alle Aziende di trasporto, secondo il seguente criterio di riparto: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le Aziende medesime.
 - Entro un mese dalla fatturazione, previa validazione dei dati rendicontati e certificati secondo le date di seguito indicate, si procederà alla liquidazione dei



rimborsi relativi ai titoli venduti nei periodi, rispettivamente, 1° settembre-31 dicembre 2022 e 1° gennaio-31 agosto 2023, con Decreto del Dirigente del Settore Mobilità e TPL

A tal fine i Gestori dovranno presentare apposita **rendicontazione e certificazione** (via PEC) dei dati trasmessi al sistema SISTAG dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 5.2, oltre che su richiesta della Regione, entro le seguenti scadenze: **28/02/2023** per i titoli venduti dal **01/09/2022** al **31/12/2022**, e, **25/09/2023** per i titoli venduti dal **01/01/2023** al **31/08/2023**, al fine di consentire la definizione delle quote a carico della Regione e dei Comuni. Decorsi i termini ultimi del 28/02/2023 e del 25/09/2023, la Regione considera definitivi i dati trasmessi, ai fini del riconoscimento del rimborso, e li **consolida**. Non è possibile per le Aziende trasmettere successivamente i dati riferiti ai periodi consolidati.

La certificazione sarà validata dalla P.F., tramite comunicazione via PEC ai Gestori; con tale comunicazione sarà anche esplicitato l'ammontare definitivo del rimborso riconosciuto per il periodo di riferimento ai fini della fatturazione.

Per le aziende che non trasmettono e certificano i dati di cui al punto 5.2, entro le suddette scadenze, sarà revocata la corrispondente quota di fondo assegnato.

- 6.3/bis Relativamente alle quote del 5% di competenza dei Comuni, queste devono essere versate dai medesimi direttamente alle Aziende del TPL entro il 31/12/2023. Le quote definitive a carico di ciascun Comune saranno rilevabili dal SISTAG dopo il consolidamento dei dati al 31/08/2023. In particolare:
 - Entro il 30/09/2023 i comuni devono caricare tramute l'apposita funzione "Compartecipazione alla spesa" del SISTAG i dati amministrativo – contabili degli impegni di spesa assunti nel proprio bilancio a copertura della quota di compartecipazione
 - 2) Entro il **31/12/2023** le Aziende presentano fattura elettronica ai Comuni per il rimborso delle rispettive quote di compartecipazione, come desumibili dall'apposita funzione "Rimborso a regione e comuni C.P." del SISTAG.

Per i Comuni che non hanno dato seguito alla liquidazione delle fatture presentate dalle Aziende per la liquidazione della propria quota di compartecipazione del 5% entro la suddetta data, potrà essere disposta l'interdizione al rilascio del "Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria", di cui al precedente punto 5, ai propri residenti o domiciliati, fino all'assolvimento del predetto obbligo.

- 6.4 La ripartizione dell'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti alle Aziende di trasporto è calcolato esclusivamente sulla base delle quote da rimborsare risultanti dal totale della colonna "Da rimborsare" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni C.P." del sistema informativo SISTAG, ivi comprese le quote di compartecipazione dei Comuni.
- 6.7 Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, a seguito di esplicita comunicazione da parte della Regione inviata a mezzo PEC alle Aziende di trasporto, ed ai Comuni nel caso della quota di loro competenza, ed è necessario che le Aziende medesime inseriscano nella fattura le informazioni presenti sulla sezione dedicata della piattaforma SISTAG di cui al precedente punto 6.3/bis come di seguito riportato a scopo esemplificativo:



Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	2DM3CR (nel caso della Regione)	"CodiceDestinatario" (1.1.4)
Ordine di acquisto	Segnatura di protocollo dell'ordine di fatturazione emesso dall'ente, a mezzo PEC.	"IdDocumento" (2.1.2.2)
Identificativo fascicolo	Verrà comunicato dall'ufficio regionale prima dell'invio della fattura	
Codice IBAN	IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx	"IBAN" (2.4.2.13)
Riferimento impegno di spesa	Estremi dell'atto Regionale di assegnazione ed impegno del fondo disponibile ai sensi del D.lgs 118/2011	

6.8 Il Settore Mobilità e TPL:

- definisce sulla base dell'andamento della spesa storica e dello stanziamento complessivo messo a disposizione dal bilancio regionale con apposito successivo atto dirigenziale, i budget individuali per ciascun Gestore;
- attua il monitoraggio e l'elaborazione di proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza dei criteri di cui al punto 1, sulla base della quali potrà essere attuato l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto del Settore Mobilità e TPL, delle risorse non utilizzare da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, purché il budget complessivo previsto a bilancio non sia stato superato. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ai Gestori ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo;
- attua l'implementazione ed il monitoraggio del popolamento della sezione della piattaforma SISTAG dedicata alla fatturazione e pagamenti;
- 6.9 È comunque facoltà della Regione disporre ai Gestori, previa approvazione di apposita delibera e qualora ciò si rendesse necessario sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa maturata rispetto alle effettive disponibilità di bilancio, la sospensione della vendita dei titoli di viaggio agevolati.

7. Sanzioni

7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 12/2009 decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le Aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.



- 7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 50% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati il documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.
- 7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle Aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo è facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dall'1/9/2022 fino al 31/08/2023 e potranno essere confermate o modificate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale.
- 8.2 Tenuto conto che lo stato di emergenza per la pandemia Covid19 è cessato al 31/03/2022 non sono previste proroghe per la validità temporale dei documenti per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie (certificazioni), rilasciate ai sensi della DGR 1020/2021.
- 8.3 Al fine di digitalizzare il procedimento di rilascio del documenti per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie (certificazioni), nell'ambito della transizione digitale richiesta alla pubblica amministrazione, in via sperimentale, i residenti del Comune di Ancona possono presentare la domanda per il rilascio del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 in modalità online, tramite l'apposito modulo "Richiesta di agevolazione per il TPL SISTAG" disponibile sulla piattaforma Cohesionwork-PA (https://cohesionworkpa.regione.marche.it/) accedendovi esclusivamente mediante le proprie credenziali SPID.
 - La procedura potrà essere estesa agli altri Comuni che ne faranno richiesta, anche durante il periodo di validità del presente atto.